



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2019, proposto da Associazione Turistica Pro Loco Monterosso, Affittacamere Barbieri Valentina, Affittacamere La Cabana Sas di Moggia Federico & C., Barbados S.A.S di Jonathan Viviani, Albergo La Colonnina di Raffellini Adriano & C. Snc, Albergo Suisse Bellevue S.r.l., Associazione Uniti per Corniglia, Patrizia Lombardo, Felicita Ratti, Ivo Ciuffardi, Domenico Pollicardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Lamma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, viale San Bartolomeo 169;

***contro***

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Autorita' Nazionale Anticorruzione non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Acquarone, Marcello Bolognesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Acquarone in Genova, via Corsica, 21/20;

*per l'annullamento*

del provvedimento 18.7.2019 prot. P.G. /2019/211738, notificato allo scrivente difensore a mezzo PEC il 18.7.2019, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Liguria su richiesta di riesame 2.7.2019 (prot. in ingresso Regione Liguria PG/2019/0194211 del 2/7/2019) nei confronti di provvedimento di diniego Regione Liguria 5.6.2019, prot. PG / 2019/166742, fasc. class. 2016/G.I. 18.1/120 avverso istanza di accesso civico presentata dallo scrivente procuratore il 3.5.2019 a nome di Associazione Turistica Pro Loco di Riomaggiore ed altri, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e per la conseguente emanazione di un ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di Trenitalia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego di accesso “civico” di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento e la conseguente esibizione dei documenti richiesti.

I ricorrenti nella narrativa in fatto del ricorso hanno esposto quanto segue.

A seguito della stipula, tra la Regione Liguria e la Società Trenitalia S.p.a., di un

Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale relativo al territorio ligure delle Cinque Terre per gli anni dal 2009 al 2017, con DGR n. 11/2018, la Regione stipulava con Trenitalia un nuovo contratto, avente il medesimo oggetto del precedente, per gli anni dal 2018 al 2032, attualmente in esecuzione.

In data 3.5.2019, l'Associazione Turistica Pro Loco di Riomaggiore ed altri 28 soggetti - associazioni o esercenti attività commerciali nelle Cinque Terre, nonché cittadini ivi residenti o domiciliati - avanzavano alla Regione un'istanza di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/13, finalizzata all'ostensione sia del "documento riassuntivo degli introiti relativi alle Cinque Terre per l'anno 2018, così come comunicati da Trenitalia a Regione Liguria, distintamente per ogni tariffa e titolo di viaggio" sia degli "Allegati 3 e 5 del Contratto di servizio" inerenti - rispettivamente - al piano economico finanziario, al conto economico regionale e di monitoraggio delle differenze annuali nonché agli investimenti.

Il Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti regionale opponeva diniego di accesso civico ed i ricorrenti sottoponevano l'istanza di ostensione al riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del D.Lgs.33/2013; quest'ultimo, in data 18.7.2019, decidendo sull'istanza di riesame confermava con proprio provvedimento il precedente diniego.

Tanto premesso, l'Associazione Turistica pro loco Monterosso ed altri undici associazioni, esercenti attività commerciali nelle cinque terre o persone fisiche ivi residenti, hanno adito questo TAR ai sensi dell'art. 116, d.lgs. n. 104/2010, al fine di vedere annullato il suddetto provvedimento di diniego, e consentito l'accesso ai documenti richiesti.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

"Questione di costituzionalità" dell'art. 5 comma 7 e dell'art. 43 D.lgs. n. 33/2013 nonché dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 con riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma 2 lett. *m*) in quanto il responsabile per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza, a cui tali norme affidano il riesame dell'istanza di accesso, sarebbe in realtà un organo della stessa amministrazione che – in ipotesi – abbia negato l'accesso, con la conseguenza che, mancando di terzietà il soggetto deputato al riesame, l'istante ne sarebbe discriminato e verrebbero altresì lesi i principi di efficacia efficienza e buon andamento della p.a. nonché risulterebbe impedita la corretta individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di trasparenza e contrasto alla corruzione.

“Violazione di legge - art. 1 d.Lgs 33/2013” in quanto l'Amministrazione avrebbe fatto prevalere arbitrariamente l'interesse economico di Trenitalia S.p.a. senza tener conto del principio di trasparenza.

“Violazione di legge – art. 5 bis d.Lgs 33/2013 – art. 6 d.Lgs 25.5.2016 n. 97”, in quanto la Regione avrebbe erroneamente qualificato le informazioni e gli atti richiesti come coperti dal segreto commerciale, mentre quanto richiesto dai ricorrenti non sarebbe invece soggetto al segreto.

“Violazione di legge - art. 5 bis d.Lgs 33/2013 - art 3 d.Lgs 11.5.2018 n. 63 - delibera autorità nazionale anticorruzione n. 1309 del 28.12.2016 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta”, in quanto la Regione non avrebbe dimostrato quale pregiudizio sarebbe patito da Trenitalia in caso di ostensione degli atti richiesti ed in ogni caso le informazioni richieste sarebbero in realtà conosciute da un certo numero di dipendenti e Consiglieri regionali.

“Violazione di legge – D.Lgs 63/2018 – in particolare art. 3 che modifica l'art. 98 del codice di proprietà industriale”, in quanto nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di segreto commerciale come definito dall'art. 98 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), e che pertanto la Regione avrebbe erroneamente opposto tale limitazione all'ostensione dei documenti richiesti.

“Violazione di legge - art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 - delibera autorità nazionale anticorruzione 28.12.2016 n. 1309 - eccesso di potere per sviamento – illogicità”, in

quanto la Regione non avrebbe effettuato alcun bilanciamento degli interessi in campo, limitandosi ad elencare le condizioni che avrebbero impedito l'ostensione, adducendo, al preteso fine di giustificare ex post il diniego, la diversità tra i documenti richiesti e quelli in possesso dell'Amministrazione, nonché la necessaria elaborazione di dati in suo possesso ai fini dell'ostensione.

“Violazione di legge – art. 5 bis co. 1.3 d.Lgs 33/2013 – circolare del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 del 30.5.2017, in particolare, punti 7 e 8 –eccesso di potere per difetto di istruttoria”, in quanto la richiesta di ostensione non sarebbe massiva o manifestamente irragionevole e pertanto avrebbe dovuto essere ossequiata, e, comunque, la Regione, secondo la circolare del Ministro per la semplificazione n. 2/2017 avrebbe dovuto interpellare l'istante al fine di concordare con esso una rimodulazione dell'oggetto dell'istanza al fine di verificarne l'ammissibilità.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione intimata e la controinteressata Trenitalia S.p.A., eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del contratto di servizio nella parte in cui esso prevede la clausola di riservatezza, attesa l'asserita irrilevabilità d'ufficio della relativa clausola, e – nel merito – l'infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 novembre 2019 il ricorso è passato in decisione.

## DIRITTO

E' impugnato il provvedimento del 18.7.2019 prot. P.G. /2019/211738, notificato a mezzo PEC il 18.7.2019, con il quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Liguria ha confermato il diniego di accesso civico generalizzato ad alcuni dati e/o documenti inerenti al servizio e al relativo contratto del trasporto pubblico ferroviario regionale e locale stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia, con ciò confermando in sede di riesame ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del D.Lgs.33/2013 il precedente provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato opposto dal Dipartimento Territorio, Ambiente,

Infrastrutture e Trasporti regionale (prov. del 5.6.2019, prot. PG / 2019/166742, fasc. class. 2016/G.I. 18.1/120).

Il ricorso è parzialmente fondato.

Devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate delle controparti.

Trenitalia sostiene l'inammissibilità del ricorso per non essere stata chiesta declaratoria di nullità del contratto di servizio stipulato in data 12/9/2018 ed particolare dell'art. 24 che ha previsto la clausola di riservatezza.

L'eccezione non è persuasiva.

Il citato art. 24 del contratto di servizio stabilisce: "Fatta salva l'osservanza di ogni diversa previsione normativa, ed in particolare della l. 241/90 e s.m.i. le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente contratto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso. L'obbligo di riservatezza riguarda anche gli Allegati 3 e 5".

Dal tenore della norma trascritta si evince come questa faccia salve le previsioni legislative, tra le quali – ma solo esemplificativamente – è indicata la l. 241/90, che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, di talché la previsione contrattuale invocata non è di per sé idonea a prevalere sul diritto di accesso civico né a costituire essa stessa una causa ostativa al riconoscimento dell'accesso civico opponibile al giudice.

In secondo luogo occorre osservare come, in generale, il contratto espliciti efficacia tra e parti del rapporto che con esso è stato costituito, modificato o regolato, e – trattandosi di *res inter alios acta* – non ha di regola efficacia rispetto ai terzi, ai quali esso non può pertanto essere validamente opposto (art. 1372 c.c.).

Da ultimo, si osserva che, contrariamente a quanto prospettato dal Trenitalia S.p.A., il vizio di nullità è rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.) con l'unico limite dell'obbligo del contraddittorio fra le parti circa la questione della nullità (Cass. Civ. S.U. sent. n. 14828/12); obbligo di contraddittorio che, nella specie, è stato rispettato di talché il contratto di servizio non può costituire alcun ostacolo rispetto all'ammissibilità domanda dei ricorrenti.

Trenitalia s.p.a. eccepisce, altresì, in capo ai ricorrenti il difetto di un interesse personale alla conoscenza dei documenti richiesti che sia proporzionato agli interessi in gioco.

La tesi è destituita di fondamento.

L'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13 stabilisce che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

Orbene, tale norma è diretta a consentire l'accesso civico da parte di qualsiasi cittadino (“chiunque”), la cui legittimazione non risulta, pertanto, subordinata ad uno specifico interesse, bensì appare traguardabile alla stregua di una legittimazione “*in re ipsa*”.

Da altro punto di vista, la circostanza che i documenti richiesti ineriscano a funzioni dell'ente in relazione alle quali il richiedente possa esercitare una capacità – anche mediata – di influire, risulta sufficiente a consentire l'accesso.

Trattasi, per vero, di funzioni di carattere istituzionale della p.a., involgenti i processi decisionali circa la fissazione ed il perseguimento degli obiettivi di carattere politico e gestionale, anche sotto il profilo della gestione delle risorse economico-finanziarie della collettività.

Il carattere “politico” delle funzioni svolte da un determinato ente, ed il correlativo interesse pubblico (*melius*: collettivo) alla conoscibilità e controllabilità del buon esercizio di tali funzioni, legittima l'estesa accessibilità ai documenti, alle informazioni, ai dati e agli atti di cui l'ente dispone.

In tal modo l'ordinamento, potenziando, in favore degli amministrati, le prospettive di consapevole esercizio dei propri diritti ed interessi legittimi nei confronti della

p.a., consente agli stessi di esercitare un controllo diffuso sulla correttezza dell'*agere* amministrativo, aumentando le chances di partecipazione della collettività, anche sul versante elettorale, ai processi politico-decisionali che la riguardano.

Del resto, giova rilevare la specificità dell'istituto dell'accesso civico rispetto all'accesso c.d. "documentale", di cui alla l. n. 241/1990.

Ed invero, il semplice confronto testuale con l'art. 22, comma 1, lett. *b*) della l. 241/90, che prevede – invece – una legittimazione ristretta all'accesso documentale da parte dei soli soggetti "che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", evidenzia come l'accesso civico non debba essere supportato da alcun interesse personale alla ostensione dei documenti dal momento che la finalità che persegue è, come detto, di natura più ampia.

Parimenti non pertinente risulta il richiamo all'azione popolare in materia di concessioni edilizie dal momento che all'evidenza la subordinazione dell'accesso civico alla dimostrazione di un qualche interesse lo renderebbe nei fatti un inutile doppione dell'accesso previsto dalla l. 241/90 con conseguente vanificazione della relativa disciplina.

Quanto poi alla circostanza che mediante l'accesso civico vengano richiesti dati già negati in sede di accesso ex art. 24 l. 241/90 (TAR Lazio 4677/12) il Collegio rileva come tale pronuncia fosse antecedente all'entrata in vigore della disciplina in questa sede invocata (d.lgs. 33/2013) e che, in ogni caso, la differenza tra i presupposti dei due istituti legittima esiti differenti delle diverse vicende.

La Regione specularmente eccepisce che l'interesse di cui è portatrice l'Associazione Turistica Pro Loco di Riomaggiore e tutti i ricorrenti residenti o operatori commerciali delle Cinque Terre – lungi dall'averne una valenza pubblica nel senso sopra precisato – si configura come di natura soltanto privata ed egoistica ed è, dunque, come tale incongruente con lo scopo pubblicistico dell'istituto, richiamando a tal fine precedenti giurisprudenziali (Cons. di



Stato, Sez. VI, n. 5702/2019; Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sent. n. 219/2019; Tar Abruzzo, Sez. I., Sent. n. 347/2018).

Anche tale eccezione non è fondata.

Le finalità per le quali l'accesso civico è accordato sono individuate dalla norma "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", e cioè "forme di controllo rispondenti al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e, come tale, non sia confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente di natura privata" (Tar Puglia, Sez. III, Sent. n. 242/2019; Tar Toscana, Sez. I, Sent. n. 874/2015).

Orbene, dallo stesso contenuto della domanda di accesso si evince come l'interesse che sorregge l'iniziativa possa essere ricondotto alle finalità della norma.

La conoscenza dei documenti richiesti, infatti, appare pertinente al controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche nello strategico settore della politica dei trasporti pubblici.

In particolare, mediante la conoscenza dei documenti richiesti (riassuntivi degli introiti relativi alle tariffe e ai titoli di viaggio) i richiedenti potranno verificare il perseguimento delle funzioni istituzionali da parte della Regione nonché l'utilizzo delle risorse pubbliche in materia di trasporti, potendo in seguito influire, ancorché mediamente, sul concreto esercizio delle funzioni dell'ente sia nell'esercizio della consapevole scelta di fruire o meno del servizio di trasporto ferroviario sia nel futuro esercizio del diritto di voto sulle politiche gestionali e finanziarie dell'amministrazione regionale.

Peraltro occorre evidenziare come, essendo la legittimazione diffusa la regola nell'ambito dell'accesso civico, la dimostrazione della finalità egoistica – peraltro non prevista esplicitamente dalla norma quale limite all'accesso – incomba sull'ente pubblico che intenda negare l'ostensione; ad ogni buon conto, si è già detto come, nel caso di specie, il contenuto stesso della domanda di accesso evidenzia come i documenti richiesti attengano in maniera rilevante alle finalità

perseguite dalla norma.

Nel merito il ricorso è fondato.

Quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7 e dell'art. 43 D.lgs. n. 33/2013 nonché dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 con riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma 2 lett. *m*), se ne rileva l'inammissibilità per difetto di rilevanza nel presente giudizio.

Il ricorrente, infatti, non ha dimostrato né provato che la natura di organo regionale del responsabile Anticorruzione abbia influito sulle ragioni del diniego impugnato, limitandosi ad affermare del tutto apoditticamente che la possibilità di accoglimento dell'istanza di riesame "in una siffatta situazione, risulti meramente teorica".

La questione di legittimità costituzionale è altresì infondata perché tutte le P.a. e, quindi, anche l'organo Anticorruzione regionale, sono vincolate al rispetto del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. senza che possa essere presunto il carattere parziale e non corretto, o non trasparente, dell'operato del medesimo.

Inoltre, l'istanza di riesame al RPCT è passaggio meramente facoltativo, ben potendo l'interessato procedere avverso il diniego dell'Amministrazione con un immediato ricorso al TAR, di talché i pretesi, peraltro apoditticamente, rischi circa la non conformità ai canoni di cui all'art. 97 Cost. dell'operato di tale organo ben potrebbero essere superati dal richiedente che ne presumesse la parzialità.

In definitiva il rimedio di cui i ricorrenti si lamentano appare riconducibile al genus dei ricorsi gerarchici della cui legittimità costituzionale, ove gli stessi siano rimessi alla iniziativa facoltativa dell'interessato, non è lecito dubitare.

Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso si ritiene fondato in relazione alla prospettazione secondo cui la mancata ostensione dei documenti richiesti avrebbe integrato una violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il quale principio integra a ben vedere la ratio dell'istituto dell'accesso civico.

Come detto, si tratta di una tipologia di accesso che non richiede specifici ed individualizzati requisiti di legittimazione, essendo sufficiente che l'ostensione dei dati e documenti richiesti sia volta a favorire un controllo diffuso circa la legittimità

dell'operato della p.a. in settori politicamente e finanziariamente rilevanti per la comunità degli amministrati.

Ricorrendo nella specie tutti i presupposti per l'ostensione dei documenti richiesti, ne risulta vulnerato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Quanto al terzo e al quinto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto relativi alla rilevanza del segreto commerciale ai fini dell'esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 33/13, si rileva che tale disposizione statuisce che "L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:... c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali".

In proposito, si rileva quanto segue.

La pretesa del ricorrente appare viziata da un errore prospettico di fondo, consistente nel ritenere che il segreto commerciale, come peraltro definito dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/05 (Codice della proprietà Industriale), esaurisca la categoria degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica".

Tale ultima categoria, per vero, appare ben più ampia e tale da comprendere al proprio interno – peraltro non in maniera esaustiva – anche la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Pertanto l'eventuale erronea qualificazione di "segreto commerciale" delle ragioni ostantive all'accesso appare irrilevante attesa la possibile persistenza di eventuali ed ulteriori limitazioni riconducibili alla più ampia categoria degli "interessi economici e commerciali".

Le suddette limitazioni non appaiono, tuttavia, riscontrabili nel caso che occupa la presente controversia, attesa peraltro – come si dirà di seguito in riferimento al quarto motivo di ricorso – l'assenza di qualsivoglia dimostrazione da parte della Regione circa il concreto pregiudizio a siffatti interessi economici e commerciali.

Con riguardo al quarto motivo, si rileva come la Regione non abbia dato prova del concreto pregiudizio agli interessi economici della controinteressata, derivante dall'ostensione dei documenti e dati richiesti.

Il citato art. 5-bis, comma 2, prescrive che ai fini della limitazione all'accesso occorre che sussista un pregiudizio concreto, causalmente derivante dall'ostensione sulla base di un legame di pregiudizialità necessaria.

Nel negare l'ostensione, cioè, la Regione avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza di elementi rivelatori dell'effettiva incidenza negativa dell'ostensione sugli interessi economici e commerciali della controinteressata, sia la circostanza che solo il diniego di ostensione avrebbe evitato, o potuto evitare, il lamentato pregiudizio.

Siffatta dimostrazione non è stata fornita dall'amministrazione resistente che si è limitata a segnalare l'attinenza della documentazione richiesta alla natura imprenditoriale di Trenitalia S.p.A., e ai presunti interessi concorrenziali di quest'ultima.

Peraltro, l'onere di fornire tale dimostrazione nel caso di specie deve ritenersi ancor più stringente se si considera che in data 10/01/2018 è stata approvata dalla Giunta Regionale la delibera pubblicata sul BURL del 17/10/2018 con la quale è stato approvato il rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale tra Trenitalia S.p.A. e Regione Liguria per il periodo 2018/2032; Trenitalia, stipulando detto contratto si è assicurata il monopolio della gestione del servizio per un periodo circa quindici anni, di tal che l'onere dimostrativo del pregiudizio alle sue ragioni imprenditoriali e *latu senso* concorrenziali avrebbe dovuto essere particolarmente circostanziato, vale a dire tale da dar conto della pretesa lesività dell'ostensione sulla base di una prognosi parametrata all'anno 2032, e non tanto al 2019.

Tale onere di circostanziata dimostrazione del pregiudizio non è stato ossequiato.

Con riguardo al sesto motivo di ricorso, esso è infondato.

Si asserisce che la P.A. non abbia compiuto alcun bilanciamento di interessi;

bilanciamento che deve essere operato in relazione alle fattispecie di esclusione e limitazione disciplinate dall'art. 5-bis commi 2 e 3, mentre – come detto – il caso in esame rientra a pieno ed in positivo nelle ipotesi di accesso civico generalizzato, senza che vengano in rilievo particolari ipotesi di limitazione o casi di esclusione del relativo diritto.

Con riguardo alla documentazione “documento riassuntivo degli introiti relativi alle Cinque Terre per l'anno 2018, così come comunicati da Trenitalia a Regione Liguria, distintamente per ogni tariffa e titolo di viaggio”, Regione Liguria afferma di non essere nella disponibilità dei dati richiesti, se non previa elaborazione dei dati aggregati in suo possesso.

A tale riguardo, si osserva come tali dati si presentino in maniera aggregata e sostanzialmente inscindibile, con la conseguenza l'onere di estrapolazione e disaggregazione che risulterebbe addossato alla p.a. si manifesterebbe come irragionevolmente gravoso, onde si ritiene contrario al principio di buon andamento della p.a. addossarne il carico alla Regione.

E' emerso tuttavia che Trenitalia s.p.a. è obbligata a trasmettere report relativi al numero di biglietti venduti e agli introiti conseguiti distinti per tariffa.

Orbene poiché il biglietto a tariffa denominata “5 terre” costituisce un titolo di viaggio distinto dai restanti è ammissibile la richiesta di accesso limitatamente al numero di biglietti a tariffa 5 terre venduti e agli introiti conseguiti.

Quanto al settimo motivo, esso parimenti è infondato, in quanto l'Amministrazione non ha in alcun modo riscontrato l'irragionevolezza della pretesa, che opera quale presupposto del tentativo di ridefinizione dell'oggetto della richiesta entro limiti compatibili col principio di proporzionalità e buon andamento.

Attesa la complessità dell'oggetto del giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi che impongono di dichiarare integralmente compensate tra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione e per l'effetto ordina alla Regione Liguria di consentire l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli allegati n. 3 en. 5 del contratto per il trasporto pubblico regionale e locale di servizio stipulato con Trenitalia per il periodo 2018 - 2032, nonché mediante la comunicazione del numero di biglietti tariffa 5 terre venduti e dei relativi introiti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Morbelli**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**